

COMUNE di CADELBOSCO di SOPRA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO COMUNALE DI CENTRO DIURNO.

Approvato con Deliberazione C.C. n. **43** del **30/09/1999**

CONTROLLATO nella seduta n. **6** del 13/10/99 dal **CO.RE.CO.**: “Non riscontrati vizi legittimità”.

RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi dal **20/10/99** al **04/11/99**.

MODIFICATO con Deliberazione C.C. n. **50** del **28/07/2000** - limitatamente agli artt. 11 e 17.

CONTROLLATO nella seduta n.**32** del 02/08/00 dal **CO.RE.CO.**: “Non riscontrati vizi legittim.”.

RIPUBBLICATO per 15 gg. consecutivi dal **06/09/00** al **21/09/00**.

ART. 1

Il Centro Diurno comunale per anziani è inserito all'interno dei punti previsti dalla L.R. 5/94 e si rivolge ad anziani autosufficienti e non, nonché adulti in condizioni di totale o parziale non autosufficienza a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile o affetti da patologie riconducibili all'età senile.

ART. 2

Il Centro Diurno è una struttura assistenziale a carattere semi-residenziale destinata ai cittadini anziani residenti sul territorio comunale (i domiciliati verranno presi in esame solo dopo aver soddisfatto i residenti) con finalità di tutela socio/sanitaria, mobilitazione e/o mantenimento delle capacità residue dell'anziano, socializzazione e reintegrazione nel tessuto sociale, amicale, familiare, oltre che di sostegno alla famiglia.

ART. 3

Il Centro Diurno garantisce le seguenti prestazioni:

- assistenza tutelare diurna;
- attività ricreativo-culturali, occupazionali;
- prestazioni igieniche ad integrazione dell'intervento dei familiari;
- qualora sussistano i presupposti e faccia parte del programma personalizzato: bagno settimanale;
- assistenza infermieristica e riabilitativa tramite servizi dell'A-USL distretto di Reggio Emilia (con la quale si stipulerà apposita convenzione).

In particolare, al fine di stimolare le residue capacità degli anziani e sulla base di piani assistenziali opportunamente predisposti, vengono curate attività di mobilitazione, usufruendo dello spazio di palestra opportunamente attrezzato, sia singola che di gruppo; attività manuali, organizzate tenendo anche conto delle preferenze e dei suggerimenti degli utenti, quali piccoli lavori creativi, di manipolazione, di sollecitazione tattile e visiva, nonché di attività intellettuali, legate all'utilizzo ed alla ricezione dei mezzi di comunicazione di massa, alla ricerca e riscoperta di concetti tradizionali della cultura popolare, allo scambio di esperienze con l'esterno tramite l'organizzazione di gite, incontri con altri gruppi, partecipazione alle iniziative del territorio.

Nelle attività di contatto con l'esterno, verranno privilegiati gli scambi con le scuole, di ogni ordine e grado, private e pubbliche; con centri sociali autogestiti dagli anziani del territorio comunale, con gli anziani del servizio di assistenza domiciliare, le famiglie, la cerchia amicale ecc..., al fine di mantenere il più possibile i rapporti tra gli utenti e le altre fasce di popolazione del territorio.

ART. 4

La richiesta di intervento può avvenire su segnalazione dell'interessato, dei suoi familiari, dei servizi socio/sanitari territoriali ed istituzionali o di cittadini che rappresentino un reale punto di riferimento per l'anziano da inserire.

L'ammissione in ogni caso verrà concordata con l'anziano e la sua famiglia.

ART. 5

La capienza del centro diurno è stabilita dalla commissione preposta all'autorizzazione al funzionamento così come disposto dalla direttiva regionale 560/91.

ART. 6

Le domande di accesso vanno presentate all'ufficio servizi sociali del comune e successivamente verrà attivata L'Unità di Valutazione Geriatrica territoriale, così come disposto dalla L.R. 5/94, per la certificazione di non autosufficienza e la predisposizione del programma personalizzato. Successivamente verrà stipulato formale accordo con la famiglia e/o con l'anziano per l'inserimento effettivo.

ART. 7

Al richiedente ed ai suoi familiari è fatto obbligo di presentare (e/o certificare) tutta la documentazione richiesta, al fine di permettere una corretta valutazione del programma assistenziale personalizzato e la dovuta compartecipazione economica.

Si precisa che concorrerà a determinare la situazione economica ogni beneficio reddituale dell'anziano, del coniuge, figli/e, generi/nuore, indipendentemente dal regime di convivenza fra gli stessi, ogni altra persona che a qualsiasi titolo conviva con l'anziano.

ART. 8

L'accesso al centro diurno sarà prioritariamente concesso tenendo presenti i seguenti criteri, in ordine di rilevanza:

1. anziani soli o con coniuge, con difficoltà fisiche;
2. anziani inseriti in famiglie, che sia comunque in difficoltà, temporanea o permanente, nella gestione del congiunto;
3. anziani con problemi relazionali e/o di integrazione sociale.

In caso di indisponibilità di posti, la richiesta d'accesso verrà posta in lista d'attesa.

ART. 9

L'inserimento s'intende sempre in prova per i primi 30 giorni, periodo durante il quale si valuterà la pertinenza del centro diurno in relazione ai reali bisogni dell'anziano e l'andamento del suo ambientamento in relazione alla struttura (tempi, modi, risorse) e al gruppo degli utenti precostituito.

ART. 10

Nella stesura del programma assistenziale personalizzato dell'anziano e nei momenti di relativa verifica, verranno specificate le modalità di fruizione del centro diurno.

La famiglia, qualora sussista, è tenuta a collaborare attivamente con il servizio rispettando gli orari di apertura e chiusura del centro e quanto concordato nel piano assistenziale.

E' altresì tenuta, per quanto possibile, a curare l'aspetto e l'igiene dell'anziano in modo che sia adeguato alla vita di comunità.

ART. 11

I familiari sono tenuti a comunicare, l'eventuale assenza dell'anziano *entro le ore 8.00 dello stesso giorno* e a quantificarne indicativamente la durata.

La mancata comunicazione nei termini suddetti comporterà l'addebito del costo del pasto e dell'eventuale trasporto.

Al momento della riammissione al centro diurno, dopo assenze dovute a problemi di salute, i familiari sono tenuti a presentare un certificato medico attestante l'idoneità alla vita di comunità e la risoluzione della malattia.

ART. 12

Il personale operante al centro diurno non potrà somministrare di propria iniziativa farmaci.

Nel caso l'anziano abbia un piano farmacologico da rispettare, il familiare è tenuto a presentare la certificazione medica della terapia farmacologica con indicazione del farmaco, della posologia e dell'ora di assunzione.

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto dal medico curante.

ART. 13

Le uscite ricreative-socializzanti dal centro diurno sono a carico degli anziani.

Qualora si preveda la consumazione dei pasti all'esterno non verrà richiesta la retta per il consumo pasto presso il centro.

ART. 14

L'amministrazione ed il personale non rispondono per il denaro ed oggetti di valore che gli anziani portano con sé al centro diurno.

ART. 15

L'utente viene dimesso nel momento in cui vengano a mancare i presupposti che hanno motivato l'inserimento, sia in relazione alle condizioni dell'anziano, che a quelle del suo ambiente familiare.

L'anziano o la famiglia possono comunque decidere di rinunciare alla frequenza in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta.

La rinuncia avrà effetto dalla data in cui è pervenuta al protocollo del Comune e da tale momento cesserà l'obbligo di contribuzione della quota di frequenza e dal mese successivo anche di quella fissa.

ART. 16

Gli utenti del Centro Diurno sono tenuti a contribuire al costo del servizio nella misura che verrà stabilita dalla Giunta Comunale la quale determinerà la quota percentuale di contribuzione dell'anziano con il proprio reddito e la quota percentuale di contribuzione dei familiari tenuti, sulla base dei redditi percepiti suddivisi in fasce.

Concorrono a determinare la retta i seguenti elementi:

- quota fissa mensile;
- frequenza giornaliera;
- consumazioni pasto;
- trasporto.

ART. 17

La quota fissa mensile è sempre dovuta indipendentemente dal numero di giornate di frequenza. Non è dovuta in caso di decesso dell'anziano ove l'evento si verifichi nei primi 10 giorni del mese. La retta di frequenza è comunque dovuta *nei primi 3 giorni di assenza, sarà proporzionalmente ridotta dal 4° giorno in poi.*

Il costo del pasto e del trasporto sono dovuti solo se usufruiti ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 11 comma 2.

ART. 18

Per coloro che frequentano il centro diurno, solo il mattino o solo il pomeriggio, conformemente alla programmazione assistenziale, i costi della quota fissa mensile e della frequenza giornaliera sono ridotti al 50%. Se si usufruisce del pasto e/o del trasporto, i relativi costi saranno addebitati per intero.

La retta di frequenza del sabato è ridotta al 50%.

ART. 19

Il mancato pagamento delle rette previste dal presente regolamento, comporterà la sospensione del servizio.

Il responsabile del servizio socio-assistenziale può autorizzare dilazioni o rateazioni della retta a fronte di situazioni problematiche non prevedibili ed indifferibili.

ART. 20

E' ammesso, previa autorizzazione comunale a cura del servizio sociale, l'apporto del volontariato singolo e/o associato, e il contributo di eventuali obbiettori di coscienza.

